



Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari

A large, thick red curved line that starts from the left edge of the page and curves upwards and to the right, ending near the top right.

STATUTO SOCIALE

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "ANDAF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI". Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Milano, Corso Genova 6.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:

1. valorizzare e tutelare la figura del Direttore Amministrativo e Finanziario anche favorendo la sua formazione professionale;
2. promuovere lo scambio di esperienze ed informazioni tra i Responsabili delle funzioni Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione, Pianificazione, Internal Auditing, Fiscale, Risk Management, Compliance, delle Aziende italiane;
3. contribuire al progresso delle tecniche relative e farsi portavoce - nelle sedi e nei modi appropriati - delle esigenze e dei pareri professionali dei propri aderenti;
4. promuovere e cementare i vincoli di solidarietà tra gli Associati.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Associazione:

- a) sviluppa i rapporti di collaborazione con altre associazioni, università, enti, centri di ricerca sia in Italia che all'estero;
- b) promuove e partecipa ad iniziative di studio e ricerca attraverso lo strumento dei Comitati Tecnici;
- c) organizza convegni, congressi e seminari, promuove master e cura la pubblicazione di testi e materiale formativo ed informativo anche in collaborazione con altre associazioni, università ed altre terze parti;
- d) costituisce o assume partecipazioni in società, associazioni ed enti aventi come scopo e/o oggetto sociale attività affini e/o strumentali a quelle dell'Associazione;
- e) stipula accordi di federazione con altre Associazioni aventi finalità similari;
- f) assume ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimenti dei propri fini sociali.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 5 - SOCI ORDINARI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari i Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari nonché i Direttori ed i Responsabili di aziende commerciali, industriali o di servizi, enti commerciali o associazioni, istituti di credito, imprese di assicurazione, enti finanziari, imprese



pubbliche e private in genere, che dirigono, sovrintendono o hanno comunque la responsabilità di una o più delle seguenti funzioni aziendali: di una o più delle seguenti funzioni aziendali:

- Amministrazione,
- Finanza,
- Pianificazione,
- Controllo di Gestione,
- Internal Auditing,
- Fiscale,
- Risk Management,
- Compliance Office.

Mantengono il diritto alla qualifica di Soci Ordinari coloro che, per sviluppo di carriera, dovessero ricoprire funzioni di maggiore responsabilità con supervisione su una o più delle funzioni aziendali sopra elencate. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota sociale dei Soci Ordinari è stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale non è rivalutabile in alcun caso e non è trasmissibile.

ARTICOLO 6 - SOCI STRAORDINARI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Straordinari :

- le persone che ricoprono cariche di rilevante responsabilità in Società di revisione, in Società di consulenza, in Società di selezione e/o formazione del personale e coloro che rivestono incarichi apicali nelle imprese;
- i liberi professionisti con competenze vicine a quelle dei Soci Ordinari ed iscritti ad albi professionali con affinità alle attività dell'Associazione: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati, dei Notai e gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili;
- i responsabili della funzione Investor Relations;
- i docenti universitari delle aree pertinenti all'Economia Aziendale, all'Amministrazione, alla Finanza, alla Pianificazione, al Controllo di Gestione e all'Internal Auditing.

Il totale dei Soci Straordinari non può comunque superare il terzo del totale dei Soci Ordinari.

I Soci Straordinari hanno diritto di voto in Assemblea.

L'ammontare della quota sociale dei Soci Straordinari è stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale non è rivalutabile in alcun caso e non è trasmissibile.

ARTICOLO 7 - SOCI AGGREGATI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Aggregati:

- coloro che hanno responsabilità, in una delle funzioni richiamate all'art. 5, in aziende dove esiste già un Socio Ordinario;
- gli studenti universitari ed i laureati in Economia, Ingegneria Gestionale e Giurisprudenza, purché presentati da un Socio Ordinario. Per questa categoria di soci, al raggiungimento del trentaduesimo anno di età ed al sussistere dei presupposti previsti dal presente Statuto, avverrà il passaggio ad una delle altre categorie di soci previste dallo Statuto;
- i Soci Aggregati hanno diritto di voto in Assemblea;
- l'ammontare della quota sociale dei Soci Aggregati è stabilita dal Consiglio Direttivo in misura



ridotta rispetto a quella dei Soci Ordinari;

- la quota sociale non è rivalutabile in alcun caso e non è trasmissibile.

ARTICOLO 8 - SOCI ONORARI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari persone che si siano distinte in modo particolare nell'ambito delle discipline economiche, giuridiche, finanziarie e che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all'Associazione.

I Soci Onorari hanno diritto di voto in Assemblea.

ARTICOLO 9 - SOCI SOSTENITORI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, queste ultime per mezzo dei rispettivi delegati persone fisiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione ed avendo interessi e competenze affini, intendono contribuire al suo sviluppo.

I Soci Sostenitori hanno diritto di voto in Assemblea.

L'ammontare della quota sociale dei Soci Sostenitori è stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale non è rivalutabile in alcun caso e non è trasmissibile.

ARTICOLO 10 - AMMISSIONE E RECESSO DEI SOCI

Il candidato a Socio deve compilare il modulo di iscrizione predisposto dal Consiglio Direttivo, disponibile in segreteria o sul sito internet dell'Associazione.

L'ammissione dei Soci, così come i trasferimenti tra i rispettivi elenchi - se sussistono i presupposti previsti dallo Statuto - è deliberata, su proposta del Presidente della Sezione di appartenenza, dal Presidente dell'Associazione e comunicata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'ammissione di Soci nelle diverse categorie previste anche quando non sussistano tutti i requisiti previsti se, per le qualifiche personali, l'appartenenza del candidato all'Associazione è ritenuta utile agli scopi riportati all'art. 4.

La qualità di Socio si perde, oltre che per dimissioni, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo, per:

- mancata corresponsione della quota associativa;
- violazione delle norme del Codice Etico;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità professionale e/o personale.

TITOLO III - ACCORDI DI FEDERAZIONE

ARTICOLO 11 - FEDERAZIONI E ASSOCIATI FEDERATI

Al fine di rafforzare la presenza dell'Associazione nel territorio, ANDAF può stipulare accordi di federazione con altre Associazioni aventi finalità simili e i cui Soci abbiano requisiti comparabili a quelli di ANDAF.

I Soci degli Enti Federati assumono la denominazione di "Associati Federati".

I diritti e i doveri degli Associati Federati sono regolati negli accordi di federazione di volta in volta stipulati tra ANDAF e le singole Associazioni Federate.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Ordinari, Straordinari, Aggregati, Onorari e Sostenitori. Può



essere tenuta anche al di fuori della sede legale purché in Italia.

L'Assemblea, in sede ordinaria:

- definisce le linee di indirizzo generale dell'Associazione;
- approva, entro i 120 giorni successivi alla chiusura di ciascun esercizio, il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. In tale occasione approva anche il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Per particolari ragioni, che il Consiglio Direttivo dovrà motivare nella sua relazione, è prevista la possibilità di approvazione del bilancio e dei documenti correlati nei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, in sede straordinaria:

- modifica lo Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza la Presidenza spetta ad un Vice Presidente, quindi al Consigliere presente più anziano di età.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci partecipanti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci partecipanti.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate dai 2/3 (due terzi) dei Soci partecipanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre peraltro il voto di almeno tre quarti degli Associati.

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale possono essere presentate unicamente dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa, oppure su proposta di almeno un quinto dei Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio. Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo:

- una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- quando se ne ravvisa la necessità;
- quando ne viene fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

L'avviso di convocazione è inviato all'indirizzo del Socio per mezzo di lettera, telegramma, fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data del suo svolgimento.

Essa deve contenere l'indicazione della data della seconda convocazione da tenersi in altro giorno.

L'espressione del voto può effettuarsi da parte dei Soci anche attraverso il servizio postale o per posta elettronica, purché il voto pervenga alla sede della Associazione entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

In tal caso le delibere si riterranno approvate qualora ottengano la maggioranza dei voti espressi (anche per posta o posta elettronica) secondo i diversi quorum deliberativi come sopra indicati.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un numero pari di membri, da un minimo di 10 fino ad un massimo di 20, eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio e comunque fino e non oltre la data della delibera Assembleare che nomina il Consiglio Direttivo subentrante. E' facoltà del Consiglio Direttivo



provvedere alla sostituzione dei Consiglieri che vengano a cessare durante l'esercizio con membri di propria designazione.

Se, durante l'esercizio, per la cessazione di uno o più Consiglieri, viene meno il numero minimo, è obbligo del Consiglio Direttivo procedere nella prima riunione utile a cooptare i Consiglieri mancanti con altri di propria designazione. Se, durante l'esercizio, per la cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo si riduce a meno di cinque membri, il Consiglio decade e deve essere rinominato in toto. I Consiglieri come sopra nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati. In tutti i casi la nomina dei nuovi Consiglieri dovrà essere sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della sua prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può essere tenuto in video o audio conferenza, ritenendo la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno dieci giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Direttivo a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica; in caso di particolare urgenza tale limite può essere ridotto a tre giorni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La carica di Consigliere non comporta alcun tipo di emolumento a carico dell'Associazione. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre Consigli nel corso di un anno solare, decade dalla carica ed è obbligo del Consiglio Direttivo che prende atto della decadenza provvedere alla cooptazione con altro di propria designazione. Tale nomina dovrà essere sottoposta a ratifica da richiedersi all'Assemblea in occasione della sua prima convocazione. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono riportate in apposito libro.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, due Vice Presidenti ed il Tesoriere, attribuendo deleghe operative e relativi poteri di firma. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente e ai due Vice-Presidenti. Il Consiglio Direttivo può istituire e/o revocare, nel proprio ambito, un Comitato Esecutivo la cui durata in carica non può eccedere il termine del mandato del Consiglio stesso, a cui delegare parte dell'attività di gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì delegare a uno o più membri parte delle sue attribuzioni specificando i limiti della delega e le modalità di rendiconto.

In caso di impedimento del Presidente, subentra in tale carica pro-tempore il Vice Presidente più anziano di età. In caso di prolungato impedimento del Presidente, o per altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo potrà determinare la sua decadenza dalla carica. In tale circostanza subentra in tale carica pro-tempore il Vice Presidente più anziano di età per avviare - all'interno del Consiglio - il processo di nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente è rieleggibile per altri due mandati consecutivi e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a nove. Questa disposizione si applica anche ai Vice-Presidenti e al Tesoriere. Il Presidente dispone per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, svolgendo una concreta funzione propositiva nei confronti dello stesso. Assume inoltre le funzioni di direzione dell'Associazione e ne assicura la Governance. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si dichiarino non disponibili a far parte del Comitato Esecutivo o a coprire specifici incarichi operativi, decadono automaticamente dalla carica consiliare.

Il Consiglio Direttivo dispone di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione eccetto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare il Consiglio Direttivo, a titolo



indicativo e non esaustivo:

- convoca l'Assemblea dei Soci nei casi indicati all'art. 12;
- approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Tesoriere, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, secondo quanto previsto al precedente art. 12;
- può istituire o chiudere Sezioni locali dell'Associazione nominandone o revocandone il responsabile delegato al funzionamento, con la qualifica di Presidente di Sezione, scelto tra i Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo può istituire altresì Sottosezioni nell'ambito delle Sezioni Territoriali, per ragioni organizzative locali;
- approva il regolamento destinato a disciplinare il funzionamento delle Sezioni;
- istituisce commissioni e comitati di studio nelle aree di interesse dell'Associazione. Approva i relativi regolamenti;
- su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale, che può anche essere un non Socio, definendone attività e competenze. La carica di Segretario Generale può essere remunerata, in deroga al principio generale, anche quando svolta da un Socio;
- su proposta del Presidente, può nominare uno o più Assistenti alla Presidenza - anche tra i non Soci definendone attività e competenze. La carica di Assistente al Presidente può essere remunerata, in deroga al principio generale, anche quando svolta da un Socio;
- assume personale dipendente dell'Associazione fissandone qualifica e retribuzione;
- al fine di rafforzare la presenza dell'Associazione in ambito territoriale, può accogliere richieste di federazione da parte di altre Associazioni locali aventi finalità simili a quelle dell'Associazione ed i cui Soci abbiano requisiti comparabili a quelli di ANDAF.

ARTICOLO 14 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e resta in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo che ha proceduto alla sua nomina.

Il Segretario Generale:

1. organizza e gestisce la Segreteria Nazionale presso la sede dell'Associazione;
2. è responsabile dell'attività di organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo se nominato, dell'Advisory Council e delle Assemblee, con specifico riferimento alla diramazione delle convocazioni, alla logistica ed alle relative verbalizzazioni;
3. gestisce i rapporti con i Soci e l'attività di promozione di altre adesioni;
4. collabora alla realizzazione di progetti di marketing, coordinandone le azioni conseguenti, finalizzate allo sviluppo della base associativa e delle sponsorizzazioni;
5. collabora alla realizzazione degli eventi organizzati dall'Associazione a livello nazionale con specifico riferimento agli aspetti organizzativi e di logistica;
6. gestisce il personale dell'Associazione;
7. fornisce supporto agli eventi organizzati dalle Sezioni locali quando richiesto;
8. cura la manutenzione dei database relazionali;
9. ha la responsabilità in materia di privacy e sicurezza sul lavoro;
10. svolge qualsiasi altra attività complementare a quelle sopraelencate di iniziativa o su incarico specifico del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo se nominato



e dell'Advisory Council, con le cui cariche è incompatibile. Il Segretario Generale è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza. Il Segretario Generale può assumere rappresentanza dell'Associazione nei limiti di specifiche deleghe ad acta del Presidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 - TESORIERE

Il Tesoriere ha la responsabilità dell'amministrazione e della finanza dell'Associazione. Egli deve assicurare il pieno rispetto delle normative civilistiche e fiscali, anche attraverso la sistematica verifica dell'adeguatezza delle procedure amministrative, contabili e fiscali. Deve altresì valutare i fabbisogni finanziari dell'Associazione, pianificando le fonti di approvvigionamento, e garantire la cura degli aspetti patrimoniali.

Il Tesoriere deve garantire il rispetto di tutte le normative contrattuali, previdenziali ed assistenziali del personale dell'Associazione.

Il Tesoriere predispose nei termini di legge e di Statuto il progetto di bilancio sia consuntivo che preventivo, che deve essere presentato al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha facoltà di affidare la tenuta della contabilità, degli aspetti fiscali e dell'amministrazione del personale dell'Associazione a società o professionisti terzi debitamente abilitati.

Al Tesoriere sono attribuiti dal Consiglio Direttivo tutti i poteri di firma e rappresentanza necessari per l'espletamento delle attività di sua competenza.

ARTICOLO 16 - COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo può istituire e/o revocare, nel proprio ambito, un Comitato Esecutivo la cui durata in carica non può eccedere il termine del mandato del Consiglio stesso. Al Comitato Esecutivo può essere delegata in parte l'attività di gestione ordinaria dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Sono membri di diritto il Presidente, i due Vice Presidenti ed il Tesoriere dell'Associazione. Gli altri membri sono scelti dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su iniziativa del Presidente. Se ritenuto opportuno, il Presidente può invitare ad assistere alle riunioni uno o più responsabili di Comitati ovvero uno o più Presidenti di Sezione. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe da parte dei membri assenti.

I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo, riportati in apposito libro, devono essere portati a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. I termini di convocazione del Comitato Esecutivo sono uguali a quelli fissati per il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo può essere tenuto in video o audio conferenza, ritenendo la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 17 - COMITATI

I Comitati vengono istituiti, e revocati, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo, quando a ciò delegato, allo scopo di approfondire specifiche tematiche di interesse per i Soci, coerenti con la missione dell'Associazione e funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi. Nei Comitati possono svolgere attività anche non Soci.

L'attività dei Comitati è regolata e disciplinata da un regolamento emesso dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo, quando a ciò delegato.

Il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo provvede anche alla nomina del Presidente di Comitato,



responsabile dell'attività e del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Comitato. La nomina avviene in via diretta o per auto candidatura dei Soci.

ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio di Revisori è costituito da 5 membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.

I Revisori devono essere scelti tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Contabili, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti per non più di ulteriori due mandati triennali consecutivi e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a nove. Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e ne verifica il funzionamento secondo le disposizioni di legge e statutarie.

Il Collegio dei Revisori presenta all'Assemblea annuale una relazione sul bilancio consuntivo e sulla relazione accompagnatoria, sul bilancio preventivo e sul programma dell'esercizio successivo, che gli devono essere trasmessi dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Il Collegio dei Revisori deve depositare la relazione presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Le delibere del Collegio sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre Consigli e riunioni di Comitato Esecutivo, decade dalla carica, e vi subentra il supplente in ordine di età. In caso di mancanza del numero dei Revisori, provvede alla sua ricostituzione l'Assemblea. La carica di Revisore non è retribuita ed è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e dell'Advisory Council. I membri del Collegio dei Revisori sono invitati a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo dell'ANDAF, al quale presentano le eventuali proprie raccomandazioni, ma non hanno diritto di voto.

TITOLO V – ADVISORY COUNCIL

ARTICOLO 19 - ADVISORY COUNCIL

L'Advisory Council è composto da un numero massimo di 10 membri, di cui cinque di diritto e fino ad un massimo di altri 5 membri eletti.

All'Advisory Council sono chiamati a partecipare persone che, sia per il ruolo che hanno rivestito nell'Associazione, sia per l'elevata competenza nelle materie di pertinenza dell'Associazione stessa, possono fornire un libero contributo intellettuale allo svolgimento delle attività proprie del Consiglio Direttivo. Sono membri di diritto i Past President dell'Associazione, se ne accettano la carica, purché essi si trovino nella condizione di soci dell'Associazione.

Il reintegro del numero dei membri di diritto in caso di membri cessati per qualunque causa avviene sostituendo il membro in carica con quello di maggior anzianità di permanenza.

Gli altri membri sono eletti con la maggioranza dei componenti l'Advisory Council, su proposta di due membri in carica dello stesso o del Consiglio Direttivo, per un periodo non superiore a tre anni, e comunque non eccedente dodici mesi dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

E' facoltà dell'Advisory Council sostituire i membri eletti cessati con altri di propria designazione. I membri già eletti non possono essere rieleggibili per più di due ulteriori mandati consecutivi e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a nove. Ogni membro diventa tale con accettazione scritta, da comunicare al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla nomina.

L'Advisory Council si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente o di almeno tre



membri. Le modalità ed i termini di convocazione dell'Advisory Council sono uguali a quelli fissati per il Consiglio Direttivo.

L'Advisory Council è validamente costituito solo se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera con la maggioranza dei presenti. L'Advisory Council può invitare alle proprie riunioni altri membri dell'Associazione. Le delibere dell'Advisory Council prendono la forma di suggerimenti al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo dell'ANDAF.

Le riunioni dell'Advisory Council possono essere tenute in video o audio conferenza, ritenendo la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Advisory Council elegge, e revoca, a maggioranza, il Chairman ed un Vice Chairman, che fa le veci del Chairman in caso di sua assenza o impedimento, per un mandato la cui durata è fino alla scadenza del mandato dei membri eletti. Le cariche di Chairman e di Vice Chairman sono rinnovabili per due mandati consecutivi e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a nove.

L'Advisory Council assiste il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo per:

- a) valutare la gestione dell'Associazione ed i risultati conseguiti, comparandoli con gli obiettivi;
- b) proporre al Consiglio Direttivo eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione, nonché fornire, su richiesta dello stesso Consiglio Direttivo, suggerimenti per cambiamenti di obiettivi, politiche, procedure o strutture ed in genere pareri e consigli.

I membri dell'Advisory Council sono invitati alle riunioni di Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I membri dell'Advisory Council non possono ricoprire la carica di Consigliere, di Presidente di Sezione e di Revisore. Le cariche di Advisor non sono retribuite.

In occasione dell'Assemblea chiamata a rinnovare le cariche Sociali, l'Advisory Council si costituisce in Comitato di Elezione per suggerire all'Assemblea una possibile lista di Consiglieri e Revisori eleggibili. A tal fine, il Comitato di Elezione avvia sondaggi di disponibilità tra tutti i Soci a far parte del Consiglio Direttivo e segnala quei Soci che rendono disponibili competenze personali e/o l'accesso a competenze collettive, correntemente aggiornate utili all'Associazione, e che intendono volontariamente mettere a disposizione della stessa il tempo e le altre risorse che loro personalmente e le aziende che essi rappresentano sono in grado di dedicare per il regolare funzionamento ed il miglioramento continuo e la crescita di ANDAF.

Il Comitato di Elezione è presieduto dal Chairman dell'Advisory Council, che provvede alle convocazioni del Comitato di Elezione. Il Comitato di Elezione, una volta formata una lista dei candidati per il nuovo Consiglio Direttivo e per il nuovo Collegio dei Revisori, la comunica al Consiglio Direttivo in carica, perché a sua volta le proponga all'Assemblea, almeno 90 giorni prima della data dell'Assemblea.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni di Advisory Council e di Comitato di Elezione, decade dalla carica ed è obbligo dei membri dell'Advisory Council cooptare un nuovo componente. Gli ex-membri dell'Advisory Council, su loro richiesta, potranno venire a far parte dei Soci Onorari.

TITOLO VI – SEZIONI E DELEGAZIONI

ARTICOLO 20 - SEZIONI E DELEGAZIONI

Le Sezioni sono la base dell'Associazione e la loro attività si svolge secondo le linee-guida contenute nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Le Sezioni, regionali o pluri-regionali, si dedicano all'integrazione e al coordinamento dei Soci sul territorio; promuovono l'attività associativa assicurandone nel contempo il regolare svolgimento; fungono da collegamento tra Soci, Consiglio Direttivo e Comitati, in coerenza con la missione e gli obiettivi



dell'Associazione. Il Presidente di Sezione può istituire Delegazioni su base regionale per una più ampia copertura del territorio e può affidare incarichi organizzativi ai soci più attivi che collaborano per il miglior funzionamento della Sezione.

Il Presidente della Sezione locale è nominato dal Consiglio Direttivo tenuto anche conto della fase di consultazione avviata su base locale.

TITOLO VII – FINANZA - PATRIMONIO - BILANCIO

ARTICOLO 21 - FINANZA E PATRIMONIO

Il fondo di dotazione dell'Associazione è stabilito in Euro 100.000,00 (centomila/00). I mezzi finanziari di cui dispone l'Associazione sono costituiti da:

- dalle quote associative versate dagli Associati;
- da versamenti volontari degli Associati;
- dagli eventuali avanzi di gestione annuali;
- da eventuali contributi o altre entrate straordinarie quali sovvenzioni, donazioni e lasciti anche da parte di terzi non Soci.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o avanzi di gestione possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 4 e di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 22 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea - per l'approvazione - il rendiconto economico e finanziario relativo all'anno precedente.

TITOLO VIII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea - su proposta del Consiglio Direttivo - nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il liquidatore o il Collegio di liquidazione dovranno procedere all'espletamento del loro mandato a norma di legge, con l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione - designata dall'Assemblea - che abbia finalità analoghe o fini di pubblica utilità, ovvero secondo le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 30 aprile 2011





Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari

Corso Genova, 6 - 20123 Milano
Tel 02 83242288; Fax 02 58118993
www.andaf.it

